



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2011

Norme in materia di benefici in favore dei superstiti
e dei familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila

ONOREVOLI SENATORI. - È nel ricordo di tutti che nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, alle ore 3,32, un fenomeno sismico di magnitudo 5,8 della scala Richter ha colpito i territori della provincia dell'Aquila e del capoluogo di regione.

L'evento sismico ha purtroppo provocato crolli devastanti e diffusi nel centro storico della città dell'Aquila e in numerosi comuni, causando la perdita di 309 vite umane, numerosi feriti e, data l'estensione dell'evento, il conseguente sgombero di numerosissimi immobili.

Molte sono state le nazioni che hanno offerto al nostro Paese la propria solidarietà nel fronteggiare un'emergenza così drammatica e tutte le notizie che si sono susseguite nel tempo, legate alla gravità dell'evento, hanno sempre superato i confini nazionali.

Attualmente restano particolarmente preoccupanti le condizioni di disagio sociale in cui versano moltissime famiglie sia per il fabbisogno abitativo, che, fatta eccezione per le situazioni provvisorie o autonome, per il resto è ancora in buona parte in fase di determinazione, sia per i rilevanti danni all'occupazione e alle economie locali.

Il presente disegno di legge, che non intende sovrapporsi all'impianto dispositivo del complesso processo di ricostruzione, si

propone di rafforzare la vicinanza solidale dello Stato nei confronti delle vittime e dei loro familiari, indicando l'adozione di misure di sostegno in passato già realizzate in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime di tragedie nazionali, come in occasione del disastro ferroviario di Viareggio.

Non c'è dubbio, infatti, come confermato in Parlamento dal responsabile del dipartimento della Protezione civile all'epoca dei fatti, dott. Bertolaso, che il terremoto del 6 aprile 2009 ha avuto «caratteristiche uniche» rispetto a tutti gli altri eventi sismici, che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi decenni.

Con l'articolo 1 del presente provvedimento vengono dettati i principi generali e le finalità della presente legge in merito all'obiettivo di recare benefici in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del terremoto dell'Aquila, e si determinano le modalità con cui il sindaco del comune di residenza del beneficiario, d'intesa con il commissario delegato, deve individuare i beneficiari e la somma spettante a ciascuno di essi.

Infine, con l'articolo 2, vengono dettate disposizioni per la copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente legge, il cui onere è valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2011.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila)

1. È assegnata al commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la somma di euro 150.000.000 per l'anno 2011 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 e in favore di coloro che a causa del suddetto sisma hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. Il sindaco del comune di residenza del beneficiario, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto anche dell'ISEE della famiglia, ai sensi della normativa vigente. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Le elargizioni di cui al presente articolo spettanti ai familiari delle vittime sono asse-

gnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente *more uxorio*.

4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del comune di residenza del beneficiario di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.

5. Le elargizioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Al fine di finanziare gli interventi di cui alla presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assegna agli stessi interventi la quota pari a euro 150.000.000 per l'anno 2011, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, nell'ambito della dotazione del fondo per le

aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

